

DL Scuola, approvato alla Camera

decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

*(Disposizioni urgenti in materia di sport,
di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025
e in materia di università e ricerca)*



Il DL Sport e Scuola è stato approvato alla Camera il 17 luglio, con 174 voti favorevoli, 123 contrari e 5 astenuti.

- Si tratta del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante *disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.*

E' anche definito DL Sport e Scuola o DL sport e sostegno Scuola.

Ora passa all'esame del Senato per l'approvazione per la conversione in legge entro il 30 luglio p.v. .

In questa scheda illustriamo sinteticamente le *principali novità* che riguardano la Scuola, con riserva di un'analisi più approfondita dopo la pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale.

Percorsi di specializzazione sul sostegno per docenti che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno (ad oggi 85mila insegnanti non sono specializzati) sono potenziati i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

In particolare, fino al 31 dicembre 2025, in via straordinaria e transitoria, sarà attivata una nuova offerta formativa in aggiunta all'offerta formativa delle università, erogata da INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) e dedicata a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Questi percorsi prevedono il conseguimento di almeno 30 CFU. Le università possono attivare autonomamente questi percorsi di specializzazione, o in convenzione con INDIRE.

Percorsi di specializzazione sul sostegno per docenti con titoli per il sostegno acquisiti all'estero.

Interessa i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato un percorso formativo sul sostegno presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento. Potranno iscriversi ai percorsi attivati da INDIRE o dalle università autonomamente o in convenzione con INDIRE.

Contestualmente all'iscrizione, i docenti dovranno presentare rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul titolo del sostegno acquisito all'estero.

La rinuncia non ha effetto sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo Indire.

Garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno le famiglie potranno chiedere la conferma del docente di sostegno in servizio nel precedente anno scolastico previa valutazione da parte del dirigente scolastico e nell'interesse dell'alunno.

La procedura si applica, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

Si applica altresì:

- a) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado;
- b) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Il Decreto introduce le seguenti misure:

- a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe;
- a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare nelle scuole registrano tassi di presenza di alunni stranieri che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana;
- la presenza degli alunni stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana nelle classi, non deve superare il 20% degli studenti complessivamente presenti nella classe.

Ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Si pone termine al contenzioso relativo al concorso indetto con DDG 23.2.2016, n. 106:

i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche ATA.

Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al CCNL comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

18 luglio 2024

A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori